

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1185}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI MARINO, ESPOSTO, TRIVA, BASTIANELLI, MILANI, DI GIULIO, MACALUSO EMANUELE, D'ALEMA, POCHETTI, BARDELLI, CARUSO, ABBIATI DOLORES, ALDROVANDI, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, BONIFAZI, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, DAMICO, de CARNERI, GRAMEGNA, LA BELLA, MARRAS, MASCHIELLA, PEGORARO, RIGA GRAZIA, SCUTARI, VENTUROLI, GIANNINI

Presentata il 21 novembre 1972

Norme per l'assistenza farmaceutica gratuita e diretta a favore dei coltivatori diretti, artigiani, commercianti, loro familiari, ai pensionati delle stesse categorie e ad altri cittadini

ONOREVOLI COLLEGHI! — La estensione del diritto all'assistenza farmaceutica diretta e gratuita ai coltivatori diretti, agli artigiani e ai commercianti, loro familiari, nonché ai pensionati delle suddette categorie, si impone come una necessità di ordine sociale ed economico che non può più essere disattesa. Non a caso in quasi tutte le Regioni, in molte provincie ed in centinaia di comuni sono state o stanno per essere assunte deliberazioni che prevedono la concessione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, nonostante le gravi difficoltà finanziarie in cui versano questi Enti.

Sono a tutti note le condizioni dei coltivatori. Basti ricordare il livello dei loro redditi (appena il 42 per cento di quello degli altri settori), la durezza del lavoro dei campi,

la deficienza delle strutture civili e in particolare sanitarie nelle campagne, l'elevata età media della categoria.

E purtuttavia i coltivatori hanno nel campo della previdenza, dell'assistenza sanitaria, della infortunistica, della tutela della maternità, degli assegni familiari, trattamenti gravemente sperequati rispetto alle altre categorie lavoratrici.

Il perdurante diniego all'assistenza farmaceutica gratuita si aggiunge a queste sperequazioni come una inammissibile e mortificante discriminazione.

Perciò le masse contadine e le loro organizzazioni pongono in prima linea la richiesta dell'assistenza farmaceutica gratuita, ormai da anni. L'accoglimento di questa richiesta si impone oltre che sul piano della giu-

stizia sociale, anche su quello di una politica economica che miri allo sviluppo dell'agricoltura e delle imprese contadine ed al superamento degli attuali squilibri tra città e campagna.

Riconoscendo il diritto ai medicinali gratuiti, e quindi eliminando la discriminazione in questo campo tra i contadini e gli altri lavoratori, si darebbe un non trascurabile contributo per ridare fiducia, specie ai giovani, nel ruolo che i coltivatori sono chiamati ad assolvere per una nuova moderna agricoltura e nelle possibilità di portare le condizioni economiche e sociali delle campagne a livelli equivalenti a quelli delle città.

Un discorso per molti versi analogo si deve fare per gli artigiani e i piccoli commercianti.

Si tratta di categorie che ricevono dalla loro attività un reddito, che si aggira sul livello del reddito dei lavoratori dipendenti.

Per converso artigiani e commercianti hanno un trattamento previdenziale e assistenziale molto inferiore alle altre categorie.

Tale situazione non è ulteriormente tollerabile. Artigiani e commercianti sono ridotti sempre più, nel sistema economico vigente, ad operare come una sorta di lavoratori per conto dei gruppi monopolistici dominanti e solo sottoponendosi a gravi sacrifici riescono a tenere in piedi le loro imprese. Essi sono portati a considerarsi, come in effetti sono, dei lavoratori e a rivendicare uguaglianza di trattamenti nel campo previdenziale e assistenziale con i lavoratori dipendenti. Anche per artigiani e commercianti la rivendicazione più urgente e sentita ai fini della parità assistenziale è la conquista della assistenza farmaceutica diretta e gratuita.

La fondatezza di queste istanze dei lavoratori autonomi (contadini, commercianti, artigiani) è pienamente compresa dalle Regioni, che, come ricordavamo agli inizi, essendo investite per l'articolo 117 della Costituzione di competenza primaria in materia di assistenza sanitaria, hanno proceduto o stanno procedendo a concedere ai lavoratori autonomi il diritto ai medicinali gratuiti, seppure con provvedimenti limitati e parziali in relazione alla esiguità delle risorse finanziarie di cui possono disporre.

Le Regioni, oltre a mostrare con questi provvedimenti di avere piena consapevolezza del valore sociale ed economico della con-

cessione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi, dimostrano di volere corrispondere appieno al compito che istituzionalmente loro compete; quello cioè di porre mano alla realizzazione di quella riforma sanitaria, che, superando il caotico e fallimentare sistema della mutualità di categoria, possa affrontare in modo organico ed unitario il problema della difesa della salute di tutti i cittadini.

È dovere del Parlamento intervenire per rimuovere gli ostacoli che alla esplicazione delle funzioni e del ruolo che la Costituzione affida alle Regioni tuttora si frappongono ed insieme per facilitare la realizzazione del diritto dei lavoratori autonomi alla assistenza farmaceutica.

A tali fini la presente proposta di legge provvede a fissare nell'articolo 1 i principi generali ai quali le Regioni debbono attenersi nell'esercizio della loro competenza in materia di assistenza sanitaria per la concessione dei medicinali gratuiti ai lavoratori autonomi ed eventualmente ad altre categorie: concessione dei medicinali in forma diretta e gratuita, organizzazione del relativo servizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, fino a quando non saranno emanate le disposizioni generali in materia di riforma sanitaria.

Nell'articolo 2 si prevede un aumento del fondo a disposizione delle Regioni in misura corrispondente al presumibile costo che avrà la concessione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

L'articolo 3 prevede infine che Regioni, province e comuni possano avvalersi dello sconto sui medicinali, previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745.

Riteniamo con questa proposta di poter garantire l'accoglimento pieno delle rivendicazioni dei lavoratori autonomi in materia di assistenza farmaceutica, di contribuire alla attuazione in questo campo dei poteri spettanti alle Regioni, di far compiere un passo avanti importante alla riorganizzazione della assistenza sanitaria, secondo le linee di una riforma democratica e globale della politica di prevenzione, cura e riabilitazione dalle malattie.

Confidiamo pertanto che la Camera vorrà confortare della sua approvazione la nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le regioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, emanino norme legislative in materia di assistenza sanitaria rivolta a concedere i medicinali gratuiti a favore dei coltivatori diretti, artigiani, commercianti, loro familiari, ai pensionati delle stesse categorie e ad altri cittadini, sono tenute ad osservare il seguente principio fondamentale:

« La concessione dei medicinali deve essere gratuita e diretta nei confronti dei cittadini cui tale prestazione non viene già erogata da enti o istituti mutualistici.

In attesa della riforma sanitaria le relative funzioni amministrative dovranno essere esercitate ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ».

ART. 2.

Il punto *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« *a)* il 20 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; ».

ART. 3.

Le agevolazioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono estese, nell'applicazione della presente legge, alle Regioni a statuto speciale e ordinario, alle provincie autonome di Trento e Bolzano ed alle amministrazioni comunali e provinciali.